

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30001-la-sussistenza-della-giurisdizione-amministrativa-relativamente-all-a-sorte-del-contratto-era-stata-del-resto-riconosciuta-gi-in-epoca-anteriore-all-entrata-in-vigore-del-citato-d-lgs-n-53-2010-da>

Autore: Lazzini Sonia

La sussistenza della giurisdizione amministrativa relativamente alla sorte del contratto era stata del resto riconosciuta, già in epoca anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 53/2010, dalla stessa Corte regolatrice, con il revirement di cui

Tar Toscana, Firenze, 07.07.2010 n. 2313

La sussistenza della giurisdizione amministrativa relativamente alla sorte del contratto era stata del resto riconosciuta, già in epoca anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 53/2010, dalla stessa Corte regolatrice, con il revirement di cui alla nota ordinanza SS.UU. 10 febbraio 2010, n. 2906.

All'annullamento dell'aggiudicazione fa riscontro la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato fra l'aggiudicataria e l'Istituto resistente in data 12 dicembre 2008, e contenente la clausola concessoria.

Nella specie, è opportuno precisare che la caducazione degli effetti del contratto costituisce portato dell'elaborazione maturata in seno alla giurisprudenza amministrativa anteriormente all'entrata in vigore del recente D.Lgs. n. 53/2010, che ha novellato la parte IV del D.Lgs. n. 163/06, dal momento che l'intera procedura si è svolta ed esaurita prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici e, per quanto qui interessa, concessioni di servizi.

Diversamente è a dirsi della giurisdizione, che compete al giudice amministrativo proprio per effetto dello jus superveniens sopra citato, e segnatamente dell'art. 7 del D.Lgs. n. 53/2010, che, nel modificare l'art. 244 D.Lgs. n. 163/06, ha esteso alla sorte del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., alla stregua del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non trova applicazione quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, la cui giurisdizione deve essere in questo caso confermata. La sussistenza della giurisdizione amministrativa relativamente alla sorte del contratto era stata del resto riconosciuta, già in epoca anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 53/2010, dalla stessa Corte regolatrice, con il revirement di cui alla nota ordinanza SS.UU. 10 febbraio 2010, n. 2906.

A cura di Sonia LAZZINI

**N. 02313/2010 REG.SEN.
N. 00171/2009 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 171 del 2009, proposto da: Ricorrente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivan Marrone e Dario Rigacci, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro

Istituto di Istruzione Superiore "G. Ferraris – F. Brunelleschi", Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Controinteressata System di P. Loredano & C. S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Farnetani ed Alessandro Fiumalbi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via de' Conti 3;

G. Corrado in qualità di titolare della Ditta *****++

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- degli atti e provvedimenti con cui l'Istituto D'Istruzione Superiore "G. Ferraris - F. Brunelleschi" ha indetto, disciplinato, svolto e aggiudicato la gara per l'affidamento "del servizio di fornitura di alimenti e bevande calde e fredde tramite distributori automatici c/o Ist. Sup. Brunelleschi per l'anno scolastico 2008/2009" e in particolare della delibera n. 12 del Consiglio d'Istituto dell'1-12-2008 con cui è stata disposta l'assegnazione della gara alla ditta Controinteressata, nonché della nota prot. n. 8431/C44c del 4-12-2008 con cui il dirigente scolastico ha comunicato alla Società Ricorrente s.r.l. l'aggiudicazione del servizio di distribuzione automatica in favore di altra ditta, nonché, disdetto il precedente contratto e intimata la rimozione dei distributori automatici;

- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché incognito, ivi compresa la nota del dirigente superiore scolastico prot. n. 4152/C44c contenente la lettera di invito alla gara, la nota prot. n. 8653/C44c del 12-12-2008 con cui il dirigente scolastico ha nuovamente disdettato il contratto alla Ricorrente S.r.l. e intimato la rimozione dei distributori automatici;
- nonché per la declaratoria di inefficacia decadenza e/o annullamento del contratto eventualmente stipulato con la ditta risultata aggiudicataria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto "G. Ferraris – F. Brunelleschi" e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, e della controinteressata Controinteressata System di P. Loredano & C. S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 20 e depositato il 28 gennaio 2009, la Ricorrente S.r.l. – premesso di aver partecipato alla gara indetta dall'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "G. Ferraris – F. Brunelleschi" di Empoli per l'affidamento, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da installarsi presso la sede dell'istituto – proponeva impugnazione avverso gli atti e provvedimenti in epigrafe, mediante i quali la gara in questione era stata aggiudicata alla concorrente Controinteressata System S.n.c., e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensiva.

Costituitisi in giudizio l'amministrazione procedente, unitamente al Ministero dell'Istruzione, e l'impresa aggiudicataria, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2009, la società ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda cautelare. La causa veniva quindi discussa nel merito nella pubblica udienza del 18 giugno 2009, e decisa dalla sentenza n. 1490 del 30 settembre successivo (preceduta da rituale deposito del dispositivo), con cui il tribunale, in accoglimento del ricorso, annullava l'aggiudicazione e contestualmente, dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto.

Sull'appello frapposto dalla controinteressata Controinteressata System, la predetta sentenza veniva peraltro annullata dal Consiglio di Stato con decisione n. 2522 del 3 maggio 2010, che rinviava la controversia al primo giudice per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 35 ult. co. della legge n. 1034/71. D'ufficio veniva pertanto fissata, per il rinnovo della discussione dinanzi al T.A.R., l'udienza pubblica del 4 giugno 2010, in esito alla quale la causa veniva decisa come da dispositivo della presente sentenza, depositato in pari data.

DIRITTO

Come riferito in narrativa, la controversia ha ad oggetto – in sede di rinvio a seguito di annullamento in appello della sentenza n. 1490/09 di questa sezione – la procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, indetta dall'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Ferraris – F. Brunelleschi” di Empoli relativamente al periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010, e aggiudicata alla controinteressata Controinteressata System S.n.c., la quale il 12 dicembre 2008 ha stipulato con l'amministrazione il relativo contratto (avente durata dal 21 gennaio 2009 al 20 gennaio 2011).

Con il primo motivo di gravame, la ricorrente Ricorrente S.r.l. sostiene che, contrariamente ai principi consolidati in materia di evidenza pubblica, anche di

derivazione comunitaria, la selezione si sarebbe svolta al di fuori di qualsiasi forma di pubblicità: i concorrenti, infatti, non sarebbero stati messi in condizione di assistere ad alcuna delle sedute del seggio di gara, né, del resto, vi sarebbe alcun verbale ad attestare tempi e modalità di svolgimento delle operazioni, rimasti pertanto sconosciuti alle imprese partecipanti ed allo stesso Consiglio d'Istituto, il quale si sarebbe limitato a prendere atto dei risultati della procedura. Con il secondo motivo, la ricorrente rileva quindi come, attenendosi alle istruzioni impartite con la lettera di invito, i concorrenti abbiano presentato le proprie offerte senza separare la parte economica da quella tecnica, di modo che le determinazioni assunte dalla stazione appaltante risulterebbero inficate dalla violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Con il terzo motivo, è poi dedotta la violazione dell'art. 84 D.Lgs. n. 163/06, atteso che le operazioni di gara risulterebbero essere state affidate non ad una commissione all'uopo nominata, bensì ad un funzionario appartenente al personale ATA, dalle incerte competenze, il quale avrebbe illustrato al Consiglio le proprie valutazioni. Con il quarto motivo, la società Ricorrente denuncia i vizi che, a suo avviso, affliggerebbero la lettera di invito con riferimento, da un lato, alla mancata definizione dell'oggetto della fornitura ed alla conseguente difficoltà di eseguire la comparazione tra offerte profondamente differenziate nei contenuti; e, dall'altro, alla eccessiva genericità dei criteri di valutazione delle offerte. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente si duole dei criteri concretamente utilizzati ai fini della comparazione delle offerte, e volti ad integrare – ma, di fatto, a modificare – quelli genericamente dettati dalla lettera di invito, senza peraltro che, in assenza di verbali di gara, sia dato comprendere in quale momento si sia proceduto a detta integrazione; la censura attinge, altresì, la mancata esclusione delle imprese (CABE e Centro Servizi) sprovviste della certificazione ISO 9001 richiesta dalla lettera di invito, nonché le modalità di assegnazione dei punteggi.

In via pregiudiziale, la controinteressata Controinteressata System eccepisce peraltro l'inammissibilità dei primi tre motivi, e del quinto, giacché la ricorrente, collocata al terzo posto in graduatoria, non avrebbe dedotto alcuna censura avverso la posizione dell'impresa collocata al secondo posto, e neppure avrebbe fatto valere vizi tali da determinare – pur in caso di accoglimento del ricorso – la ripetizione dell'intera gara. La controinteressata deduce altresì l'irricevibilità delle censure articolate con il quarto motivo, che avrebbero dovuto esser fatte valere attraverso l'autonoma e tempestiva impugnazione della lettera di invito, essendo rivolte nei confronti di clausole immediatamente lesive della *lex specialis*. Dal canto suo, l'amministrazione resistente eccepisce l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse, sul presupposto che la ricorrente Ricorrente S.r.l. non disporrebbe della certificazione ISO 9001, richiesta per la partecipazione alla gara.

Le eccezioni sono infondate.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata, è indiscutibile che i motivi di impugnazione indirizzati nei confronti delle modalità di conduzione della gara (primo, secondo, terzo e quinto motivo) sono sorretti non dall'interesse della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione, bensì dall'interesse strumentale alla ripetizione della procedura selettiva, unica conseguenza possibile dell'accoglimento di quei motivi. Né a tale conclusione è di ostacolo la circostanza che l'accoglimento non travolgerebbe la lettera di invito (per inciso, destinataria delle autonome censure su cui *infra*), essendo più che sufficiente a radicare l'interesse al ricorso la possibilità, per la ricorrente, di ottenere la integrale ripetizione delle operazioni di gara: in questa prospettiva, correttamente il gravame non è stato notificato alla sola aggiudicataria, ma a tutte le imprese utilmente collocate in graduatoria, dovendosi pertanto anche sotto tale profilo escludere l'eccepita inammissibilità.

Sorte non migliore merita l’eccezione di tardività delle censure svolte dalla ricorrente contro la lettera di invito, le quali, come detto, hanno riguardo alla generica determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte, vale a dire a clausole della legge di gara manifestamente insuscettibili di immediata ed autonoma impugnazione, stante la loro inidoneità a produrre un pregiudizio attuale degli interessi dei partecipanti (per la esclusione di clausole siffatte dal novero di quelle immediatamente impugnabili, in giurisprudenza cfr., per tutte, Cons. Stato, A.P., 29 gennaio 2003, n. 1). Quanto poi alla mancata titolarità della certificazione ISO 9001 in capo alla Ricorrente S.r.l., è sufficiente osservare che si tratta di requisito il cui possesso non è previsto dalla lettera di invito a pena di esclusione dalla gara, come del resto riconosciuto dallo stesso Istituto resistente nella relazione sulla gara del 2 febbraio 2009, in atti (sul punto conviene ricordare che, al momento della presentazione dell’offerta, neppure l’aggiudicataria era in possesso di tale certificazione, che la Controinteressata System ha acquisito e prodotto in gara ben oltre la scadenza del termine per la presentazione dei documenti fissato dalla lettera di invito).

Nel merito il ricorso è fondato, e deve essere accolto, per quanto di ragione.

In primo luogo, va chiarito che – come si evince dal contenuto della lettera di invito e delle allegate “Norme per la partecipazione all’offerta” – l’oggetto della gara in questione è costituito non tanto e non solo dalla concessione in uso dei locali da parte dell’Istituto scolastico, al fine di farvi installare i distributori automatici di alimenti e bevande dietro il pagamento di un contributo; quanto, e soprattutto, dall’assunzione in capo all’impresa aggiudicataria di tutti gli oneri e degli obblighi afferenti la gestione del servizio di fornitura/somministrazione espletato tramite i distributori installati nei locali della scuola. In questo senso, è inequivocabile il tenore sia della lettera di invito, che parla di “gara per il servizio di fornitura di alimenti e bevande calde e fredde tramite distributori automatici”, sia

delle menzionate “Norme per la partecipazione”, che attribuiscono all’Istituto facoltà di revoca dell’”autorizzazione al servizio” in caso di persistente interruzione o cattiva funzionalità (così l’art. 4, ma analoga disposizione si trova anche nell’art. 7), ed, ancora, onerano la ditta installatrice di produrre tutte “le autorizzazioni necessarie per la gestione del servizio” (art. 6), obbligandola espressamente ad “erogare il servizio” nell’osservanza delle disposizioni in materia; ed, infine, individuano l’”oggetto della fornitura” negli stessi apparecchi distributori automatici, oltre che nelle bevande ed alimenti distribuiti. Correlativamente, il contratto stipulato fra l’Istituto “G. Ferraris – F. Brunelleschi” e l’aggiudicataria il 12 dicembre 2008 prevede, all’art. 1, che oggetto della convenzione sia “la gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ...”, per poi riprodurre le clausole indicate alla lettera di invito.

Alla luce del preminente rilievo attribuito dagli atti di gara alla prestazione del servizio, che – nella complessiva economia dell’operazione posta in essere dalle parti pubblica e privata – riveste un ruolo quantomeno equiordinato rispetto alla concessione in uso degli spazi occorrenti per l’installazione dei distributori, la fattispecie non può che essere qualificata in termini (anche) di concessione di servizi, in coerenza con la natura del corrispettivo riconosciuto all’impresa aggiudicataria, che consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso (è noto che, nella prospettiva comunitaria recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 163/06, la distinzione fra appalto e concessione di servizi risiede proprio nella diversa forma di remunerazione dell’affidatario del servizio, in dipendenza della quale il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé il rischio economico dell’operazione). Trattandosi di concessione di servizi, essa, benché sottratta all’applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/06 cit. è comunque sottoposta alla medesima disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al

rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

Tanto premesso, è agevole evidenziare come detti principi generali siano stati completamente disattesi dall'Istituto resistente, a partire da quello di pubblicità delle sedute di gara che, secondo il consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa è senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, e la relativa apertura (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6311; id, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355; id., 11 febbraio 2005, n. 388); che la pubblicità, corollario della trasparenza e ineliminabile presidio dell'imparzialità della pubblica amministrazione, appartenga al novero dei principi generali informatori di ogni tipologia di affidamento di opere, servizi e forniture, è d'altron de affermato a chiare lettere, ed in via di principio, dall'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 163/06.

Nel caso in esame, a dire il vero, la violazione dei precetti di pubblicità e trasparenza assume caratteri addirittura macroscopici nella misura in cui manca qualsivoglia documentazione dello svolgimento delle operazioni di gara, che non risultano essere state verbalizzate. La totale assenza di documentazione impedisce, fra l'altro, di sapere se le offerte economiche siano state doverosamente mantenute segrete quantomeno fino al compimento delle valutazioni relative alle offerte tecniche, onde garantire che – nel rispetto dei principi della *par condicio* ed, ancora una volta, di imparzialità, certamente valevoli anche in tema di scelta del concessionario – il giudizio sulle seconde non sia stato influenzato da quello sulle prime; così come, a monte, non consente di conoscere il nominativo del o dei funzionari che hanno proceduto alla valutazione delle offerte, ciò che implica un

ulteriore profilo di violazione del principio di pubblicità, anche a prescindere dalla possibilità di fare diretta applicabilità dell'art. 84 D.Lgs. n. 163/06 in tema di nomina e composizione della commissione giudicatrice, non essendo possibile condurre alcuna verifica in ordine al possesso delle necessarie competenze tecniche da parte del o dei componenti il seggio di gara.

Né il vizio di trasparenza può considerarsi sanato dalla partecipazione, alla seduta del Consiglio d'Istituto del 1 dicembre 2008, del funzionario Giannozzi, chiamata ad illustrare “il problema relativo alla nuova gara per i distributori automatici”: a tacere del fatto che la predetta Giannozzi non ha fornito alcuna indicazione circa le modalità procedurali seguite nell’apertura dei plichi e delle buste, resta infatti ancora non chiarito se, a quale titolo e con quali competenze, sia stata proprio la Giannozzi ad effettuare la valutazione delle offerte. Del pari si ignora se sia stata la Giannozzi a stabilire i criteri applicativi degli “elementi di valutazione” indicati dalla lettera di invito, la quale era certamente bisognosa di integrazione, stante la latitudine dei criteri di massima ivi indicati.

Venendo poi alle modalità concrete di assegnazione dei punteggi, dallo schema allegato al verbale del Consiglio d'Istituto sembra doversi presumere che il punteggio di qualità sia stato attribuito avuto riguardo ai soli prodotti freschi (e, relativamente al rapporto prezzo/peso, ai soli prodotti freschi a base di pane), in relazione ai quali la lettera di invito dettava, in effetti, i sottocriteri del tempo di scadenza e del presso di vendita al pubblico; benché presenti nell'offerta delle ricorrente, sono stati dunque trascurati tutti gli altri prodotti, la cui valutazione avrebbe richiesto l'adozione di criteri integrativi del generico parametro “qualità” indicato dalla lettera di invito. Non risultano, inoltre, esternate le ragioni per cui la comparazione dei prezzi è stata condotta sulla base dei soli sedici prodotti comuni, senza attribuire alcun rilievo agli altri prodotti presenti nelle offerte, e non è chiaro il significato del criterio utilizzato al fine di stabilire il valore funzionale dei

distributori. Ma quel che rileva, al di là di tutto, è che in assenza di documentazione delle operazioni di gara non è possibile stabilire se la determinazione dei criteri applicativi abbia preceduto l'apertura delle buste contenenti le offerte, risultandone pertanto violato il generale principio secondo cui – nuovamente a garanzia dell'imparzialità e della *par condicio* – la determinazione dei sottocriteri deve giocoforza avvenire prima dell'apertura delle buste, ad evitare che l'amministrazione procedente possa essere in qualche modo condizionata dalla preventiva avvenuta conoscenza di elementi rilevanti ai fini della valutazione delle offerte (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2007, n. 3136).

Nei limiti delle considerazioni esposte, vanno dunque accolte le censure dedotte con il primo, secondo, terzo e quinto motivo. Deve essere invece respinto il quarto motivo, essendo palese che, in relazione all'oggetto della gara, una certa, inevitabile, genericità dei parametri di valutazione dettati dalla lettera di invito avrebbe potuto (e dovuto) essere superata attraverso l'accordo governo dei sottocriteri integrativi.

All'annullamento dell'aggiudicazione fa riscontro la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato fra l'aggiudicataria e l'Istituto resistente in data 12 dicembre 2008, e contenente la clausola concessoria. Nella specie, è opportuno precisare che la caducazione degli effetti del contratto costituisce portato dell'elaborazione maturata in seno alla giurisprudenza amministrativa anteriormente all'entrata in vigore del recente D.Lgs. n. 53/2010, che ha novellato la parte IV del D.Lgs. n. 163/06, dal momento che l'intera procedura si è svolta ed esaurita prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici e, per quanto qui interessa, concessioni di servizi.

Diversamente è a dirsi della giurisdizione, che compete al giudice amministrativo proprio per effetto dello *jus superveniens* sopra citato, e segnatamente dell'art. 7 del D.Lgs. n. 53/2010, che, nel modificare l'art. 244 D.Lgs. n. 163/06, ha esteso alla

sorte del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., alla stregua del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non trova applicazione quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, la cui giurisdizione deve essere in questo caso confermata. La sussistenza della giurisdizione amministrativa relativamente alla sorte del contratto era stata del resto riconosciuta, già in epoca anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 53/2010, dalla stessa Corte regolatrice, con il *revirement* di cui alla nota ordinanza SS.UU. 10 febbraio 2010, n. 2906.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di aggiudicazione e dichiara l'inefficacia del contratto stipulato dall'Istituto "Ferraris – Brunelleschi" con la controinteressata Controinteressata System in data 12 dicembre 2008.

Condanna le amministrazioni resistenti e la controinteressata in solido alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Riccardo Giani, Primo Referendario

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO